
ATC ASCOLI PICENO

**CORSO PER L'ABILITAZIONE DI
OPERATORE FAUNISTICO
ADDETTO AL CONTROLLO DELLA
SPECIE VOLPE**

L.R. 7/95 – DGR 142/2022

MODULO BASE

Dott. Massimiliano MANCINI

IL CORSO

Modulo base

Lezione 1 (3 ore) - normativa per l'attività di controllo della fauna: il ruolo dell'operatore faunistico, normativa nazionale e regionale per il controllo della fauna

Lezione 2 (3 ore) - principi di sistematica, ecologia con particolare riferimento alla dinamica di popolazione, principi di gestione faunistica

Modulo Specie

Lezione 3 (3 ore) - sistematica, ecologia, habitat, distribuzione, principi di gestione; analisi degli impatti e relative tecniche di prevenzione; modalità di attuazione del piano di controllo regionale

Lezione 4 (3 ore) – esercitazione

Modulo Base - NORMATIVA

Gerarchia delle fonti:

Al primo livello della gerarchia delle fonti c'è la

Costituzione e le leggi costituzionali.

La Costituzione è entrata in vigore nel gennaio del 1948 e ha 139 articoli: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento ; individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti; detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica

Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono **i trattati internazionali** e gli atti normativi comunitari, che possono presentarsi sotto forma di **regolamenti**. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni paese che fa parte dell'Unione europea in un determinato arco di tempo.

Seguono le fonti primarie, ovvero le **leggi ordinarie** (potere legislativo) e gli atti aventi forza di legge (potere esecutivo).

I decreti

sono emanati DAL GOVERNO. Essi si dividono in **decreti legge** (emanati dal governo in necessità e urgenza, ma entro 60 giorni se non viene convertito in legge il decreto cade) e **decreti legislativi** (emanati dal governo su delega del parlamento)

Sotto vi sono presenti le **leggi regionali** che non sono molto importanti, riguardano la singola regione, ognuna può emanare leggi su materie prime, e può emanare solo leggi sul suo territorio (fonti inferiori).



LA NORMATIVA NELLA CACCIA nelle MARCHE

1. Costituzione

2. Legge Ordinaria: LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

3. Direttive comunitarie: Es. La Direttiva comunitaria n. **409 del 2 aprile 1979**, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, contiene norme di immediata applicazione sul territorio nazionale che proibiscono la caccia di alcune specie avicole ritenute di rilevante interesse naturalistico (Es: passero, storno).

4. Legge Regionale: L.R. **5 gennaio 1995 n. 7** - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

NORMATIVA e CONTROLLO DELLA FAUNA

L. 157/92 - Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.



2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifici l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.

Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

L.R. 7/95 - Art. 25.

(Controllo della fauna selvatica)

1. La Giunta regionale, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, fra quelle comprese nell'elenco di cui all'*articolo 18 della legge n. 157 del 1992*, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari e gravissime condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale verifici l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento

2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la regione provvede al controllo della popolazione di cinghiali in sovrannumero autorizzando, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, anche forme di prelievo esercitate in forma collettiva, quali braccata e girata, anche in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia. A tal fine la regione può avvalersi anche di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva con priorità per i cacciatori residenti e dell'ATC interessata

3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all'articolo 37, purché in possesso della licenza di caccia, nonché di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla Regione, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia.

4. Le regioni, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture Provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche.

D.G.R. N. 1536 del 01 dicembre 2020

(Approvazione dei Piani regionali di controllo dei Corvidi e della Volpe)

Allegato B – Piano per la Volpe

La **legge 7 aprile 2014, n. 56** (cd. 'legge Delrio') ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.

Molte competenze tra le quali la CACCIA sono passate dalle Province alle Regioni.

Il Piano regionale assicura UNIFORMA di azione tra le diverse province.

Il Piano in questione ha ottenuto parere favorevole dell'ISPRA.

DOVE DI APPLICA IL PIANO

Preso atto che nelle Aree Protette istituite ai sensi della L. 394/91 l'attività di controllo della fauna compete al soggetto gestore delle stesse, il presente Piano trova applicazione negli Istituti di protezione/produzione quali le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), le Aree di Rispetto (AR), Centri Pubblici Fauna Selvatica (CPuFS) e le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV).

OBIETTIVI

- Tutelare la riproduzione della fauna selvatica stanziale negli Istituti di gestione faunistica con specifiche finalità di produzione della fauna selvatica;
- Consentire l'attuazione di programmi integrati finalizzati alla costituzione di nuclei di piccola selvaggina stanziale in grado di autosostenersi nelle A.F.V. e negli A.T.C.;
- Tutelare l'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili;
- Limitare i danni agli allevamenti avicunicoli.

IN SINTESI

Gli obiettivi del presente piano di controllo saranno quelli di

- tutelare le potenzialità produttive della fauna selvatica stanziale (lepre, fagiano, pernice rossa e starna), limitando la predazione sulle specie di indirizzo per gli Istituti di protezione/produzione,
 - contenere i danni agli allevamenti avicunicoli
 - tutelare l'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili.
-

A) ANALISI DI CONTESTO

- Analisi del territorio regionale
- Censimenti effettuati sulla volpe
- Attività di controllo effettuate
- Danni registrati a carico della specie
- Attività di prevenzioni adottate

B) PIANO QUINQUENNALE PROPOSTO

- La richiesta da parte dell'ATC va presentata entro il **30 novembre** con i risultati dei censimenti alle specie di indirizzo venatorio (mod. 459/2022).
 - Specifiche tecniche da rispettare
 - Procedura autorizzativa e di intervento
-

SPECIFICHE TECNICHE DEL PIANO

- Monitoraggio
 - Metodi ecologici
 - Aree di intervento
 - Tecniche di controllo consentite
 - Personale autorizzato
 - Procedura autorizzativa
 - Piano di abbattimento
 - Smaltimento delle carcasse
 - Monitoraggio del Piano e rendicontazione delle operazioni
 - Prescrizioni per I Siti Rete Natura 2000
-

Procedure autorizzative (DGR 459/22)

Il Piano è approvato con specifico atto del Dirigente del Settore Politiche faunistiche venatorie

L'attuazione organizzativa del Piano di controllo è demandata all'A.T.C. per i territori di cui l'ATC è il diretto gestore

La titolarità esecutiva degli interventi rimane sempre in capo alla Polizia Provinciale

La P.P. potrà avvalersi delle figure previste dalla normativa vigente.

L'A.T.C. provvederà ad indicare alla Polizia Provinciale:

- Nominativo di almeno un Operatore abilitato referente per ciascuna zona di intervento in cui è previsto il controllo con la tecnica “Intervento alla tana”
 - Elenco dei coadiutori che hanno manifestato disponibilità a collaborare nell'attività di controllo numerico
 - Elenco delle trappole con l'indicazione sia del sito in cui saranno posizionate che dei nominativi degli Operatori delegati alla gestione.
-

Per il controllo alla tana:

- L'operatore referente può essere delegato dalla P.P. a gestire l'intervento purché Carabinieri forestale in possesso di licenza di caccia o Guardia Venatoria Volontaria
 - Ogni Operatore coinvolto dovrà sottoscrivere per accettazione uno specifico protocollo operativo
 - Qualora l'Operatore non dovesse attenersi alle norme procedurali verrà prevista la revoca dell'incarico, anche su segnalazione dell'ATC, così come refertato dagli agenti di Polizia Provinciale
-

La **scheda di uscita** deve pertanto contenere i seguenti dati:

- n° di mezzi di prevenzione installati;
 - n° di capi abbattuti e forma di controllo
 - nominativi dei coadiutori coinvolti in ciascun intervento;
 - data, ora e località d'intervento;
 - firma da parte dell'Agente di Polizia Provinciale che coordina il personale coinvolto.
-

Modulo Base – Sistematica ed ecologia

Cos'è la sistematica?

La sistematica è la scienza che classifica gli esseri viventi



<https://www.youtube.com/watch?v=d0bwGZLSzpc>

CLASSIFICAZIONE DELLA VOLPE



Vulpes vulpes

Classificazione scientifica	
Dominio	Eukaryota
Regno	Animalia
Sottoregno	Eumetazoa
Ramo	Bilateria
Superphylum	Deuterostomia
Phylum	Chordata
Subphylum	Vertebrata
Infraphylum	Gnathostomata
Classe	Mammalia
Sottoclasse	Theria
Infraclasse	Eutheria
Superordine	Laurasiatheria
Ordine	Carnivora
Sottordine	Caniformia
Famiglia	Canidae
Tribù	Vulpini
Genere	<i>Vulpes</i>
Specie	<i>V. vulpes</i>

Struttura degli arti nei mammiferi terrestri

Evoluzione della deambulazione

I mammiferi terrestri possono essere suddivisi in tre grandi gruppi in base alle caratteristiche strutturali degli arti ed alle modalità di **deambulazione**.


Nella deambulazione vengono utilizzate le intere superfici plantari. Sono generalmente animali piuttosto lenti, onnivori e quindi non specialisticamente evoluti in prede o predatori. Alcuni esempi sono: l'uomo, l'orso ed il tasso.

Plantigradi




Si muovono poggiando a terra solo le dita. Questo è il risultato di un adattamento evolutivo finalizzato ad aumentare la velocità nella corsa, sono infatti generalmente carnivori e quindi predatori. Tipici rappresentanti di questo ordine sono i canidi ed i felidi.

Digitigradi




Gruppo di mammiferi caratterizzati dall'aver le unghie molto sviluppate e trasformate in zoccoli, ulteriore adattamento evolutivo che li rende particolarmente adatti alla corsa che rappresenta la principale difesa contro i predatori. Sono infatti animali erbivori e potenziali prede. Alcuni esempi sono: cavalli, rinoceronti cervi.

Unguligradi




APPARATO DIGERENTE DI VARIE SPECIE


Erbivoro non ruminante




Erbivoro ruminante




Carnivoro



Teeth of the dog





DISTRIBUZIONE - La volpe si trova in tutto l'emisfero boreale ad eccezione dei deserti di Stati Uniti, Messico e Sahara. Può vivere in qualsiasi ambiente ma si trova maggiormente nei boschi e nelle foreste.



Cenni di ecologia applicata

Habitat e nicchia ecologica



Cenni di ecologia applicata

Ecosistema

L'ecosistema è una unità funzionale di base che comprende l'insieme delle componenti abiotiche (**biotopo**) e biotiche (**biocenosi**).

Componenti dell'ecosistema	
ABIOTICI	BIOTICI
Luce	Produttori (vegetali)
Temperatura	Consumatori (animali)
Pressione	Degradatori (vegetali e animali)
Atmosfera	
Acqua	
Suolo	
Clima	

Cenni di ecologia applicata

Catena alimentare

Per catena alimentare si intende una serie di esseri viventi appartenenti ad un determinato ecosistema in cui ogni elemento della catena mangia quello che lo precede e può essere mangiato da quello che lo segue.



Produttori
(piante verdi)

I produttori sono i vegetali clorofilliani in grado di trasformare l'energia solare in energia chimica assimilabile dai consumatori.

I decompositori (batteri, funghi, lieviti, ecc.) svolgono l'importante funzione di trasformare le sostanze organiche in sostanze minerali, nuovamente assimilabili dai produttori.



Decompositori

Sostanza organica



Consumatori primari
(erbivori)

I consumatori primari si nutrono dei produttori autotrofi e sono quindi prevalentemente erbivori; altri consumatori primari più rari sono i parassiti degli autotrofi.



**Materiale
in eccesso**

I consumatori di 2°, 3°...N° livello, si nutrono prevalentemente a spese degli erbivori (sono quindi carnivori), possono però nutrirsi anche dei carnivori che li precedono nella catena alimentare.



Consumatori di III°-IV° livello



Consumatori di II° livello



Uno stesso animale può appartenere a diversi livelli trofici: è il caso degli onnivori che si nutrono sia di vegetali che di animali e di alcuni carnivori che possono consumare prede appartenenti a diversi livelli.

Cenni di ecologia applicata

La popolazione

“La popolazione è un gruppo di organismi o individui della stessa specie, fra i quali esiste la possibilità di scambio genetico (interfecondi), che occupano una determinata zona”. (*Odum, 1959*)




La popolazione è caratterizzata da 4 elementi: **DENSITA', DISPERSIONE, STRUTTURA, DINAMICA**

Cenni di ecologia applicata

La popolazione: densità e dispersione

La **densità** è il numero di individui di una determinata popolazioni presenti nell'unità di superficie. L'unità di superficie viene abitualmente rappresentata dal kmq (100 ettari).

La **dispersione** e la distanza fra gli individui di una determinata popolazioni presenti nell'unità di superficie. Normalmente si individuano tre modalità distinte di dispersione: **aggregata**, **casuale** e **omogenea**.



Cenni di ecologia applicata

La popolazione: struttura

La **struttura** è la **composizione in classi di sesso e di età della popolazione** in un preciso momento. I parametri della struttura di popolazione di maggiore interesse sono il rapporto tra le classi di età, il rapporto tra i sessi e il rapporto piccoli per femmina.




Cenni di ecologia applicata

La popolazione: dinamica

La dinamica è rappresentata dalle **variazioni di densità e struttura nel tempo**. La densità e la struttura delle popolazioni variano nel tempo perché continuamente si modificano le condizioni (nascite, morti, immigrazioni ed emigrazioni).

Elementi fondamentali della dinamica	Velocità di accrescimento	
	Natalità	
	Mortalità	
	Fattori limitanti	Competizione intraspecifica
		Predazione
		Parassiti
	Fluttuazioni cicliche	
Reclutamento (IUA)		



Cenni di ecologia applicata

Dinamica: natalità

La **natalità massima teorica** (n° piccoli/femmina) è la capacità intrinseca di accrescimento di una determinata popolazione in condizioni ideali (senza fattori limitanti): la **natalità effettiva** è l'accrescimento di una popolazione in condizioni reali e specifiche.

I fattori che regolano la natalità sono:

- Clima
- Densità
- Nutrimento
- Caratteristiche individuali
- Peso
- Età



Cenni di ecologia applicata

Dinamica: Incremento Utile Annuo (IUA)

L'**Incremento Utile Annuo** (reclutamento) è la differenza netta, nell'unità di tempo, fra individui che si aggiungono alla popolazione (**natalità**) individui che muoiono (**mortalità**).

Il reclutamento può essere determinato correttamente solo comparando i valori di natalità e mortalità e non esaminandoli singolarmente, infatti, se ad una natalità molto elevata si contrappone una altrettanto elevata mortalità, l'incremento può risultare praticamente nullo.

L'IUA è un parametro gestionale di fondamentale importanza poiché sulla sua determinazione si basano i piani di gestione e prelievo.

$$\begin{aligned} \text{(I.U.A.)} &= \text{CONSISTENZA INIZIALE} \\ &+ \text{NASCITE} \\ &- \text{MORTI} \\ &+ \text{EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE} \end{aligned}$$


Cenni di ecologia applicata

Fattori limitanti

Si intende per fattore limitante quell'elemento (condizione e risorsa) la cui quantità condiziona, rendendolo possibile o ostacolando, il ciclo biologico di un organismo vivente.

Esiste un intervallo centrale tra il minimo e il massimo entro cui la specie è in grado di vivere e riprodursi, ed intervalli esterni che rappresentano le zone limite di sopravvivenza.

Esistono in natura individui che tollerano ampie oscillazioni dei fattori limitanti e altre, molto più esigenti che vivono solo in determinate concentrazioni (**indicatori biologici**)



Cenni di ecologia applicata

Capacità portante del territorio

Con l'aumentare della densità aumenta la mortalità e diminuisce la natalità di una popolazione, fino a che le rispettive curve si incrociano; questo punto definisce la **capacità portante (K)**, la popolazione cessa di crescere poiché il numero dei nati coincide con quello dei morti. Queste condizioni non sono auspicabili dal punto di vista venatorio in quanto consentono prelievi molto limitati, è quindi preferibile avere una popolazione con il **massimo tasso di reclutamento possibile** (corrispondente ai punti in cui le curve di natalità e mortalità sono più distanti); in tal caso, prelevando l'**IUA** la popolazione rimarrà pressoché invariata anche se sottoposta a prelievi consistenti.

